

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2239 del 08/07/2016
Oggetto	Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno, COMUNE: Ravenna, loc. Chiavica Passo Pedone e Chiavica Leonarda, TITOLARE: Padusa spa, CODICE PRATICA N. BO16A0026 e BO16A0030
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2307 del 08/07/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno otto LUGLIO 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno, COMUNE: Ravenna, loc. Chiavica Passo Pedone e Chiavica Leonarda, TITOLARE: Padusa spa, CODICE PRATICA N. BO16A0026 - BO16A0030

Visti:

- il RD 11/12/1933, n. 1775;
- il DLgs 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la LR n. 9/1999;
- la LR 14 aprile 2004 n. 7 - Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001;
- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;
- la deliberazione n. 787/2014;
- la delibera n. 65 del 2 febbraio 2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1451 del 2012;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016;

preso atto dei verbali di illecito amministrativo emessi dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per l'accertamento del prelievo senza titolo da parte della ditta Bonifica Valli Meridionali di Comacchio srl in

data 31/12/2015 (verbali n. 2819 e n.2821) e della ditta Padusa spa in data 31/12/2015 (verbale n.2820) e in data 29/04/2016 (verbali n.2832 e n.2834), a seguito dei quali è stata disposta la cessazione immediata del prelievo ai sensi dell'art.17 del RD n.1775/1933;

richiamato l'art.17 del RD n.1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 4, del DLGS 152/06, il quale prevede nel caso di prelievo senza titolo:

- 1) il pagamento di una sanzione amministrativa;
- 2) il pagamento di una somma pari ai canoni non corrisposti;
- 3) la cessazione dell'utenza;
- 4) in alternativa al punto precedente, la possibilità da parte dell'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, di consentire la continuazione provvisoria del prelievo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

viste:

- la domanda protocollata agli atti col n. PG.2016.225318 del 31/03/2016 (pratica B016A0026), con la quale la ditta Padusa spa, con sede legale in Via Civesio 6 a S. Donato Milanese (MI), C.F. 00865750392, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha richiesto la concessione di derivazione e, ai sensi dell'art.17 del RD 1775/33, l'autorizzazione provvisoria alla continuazione al prelievo di acque superficiali dal fiume Reno già esercitato tramite due paratoie della chiavica Passo Pedone, in comune di Ravenna (RA) loc. Passo Pedone - Volta Scirocco, sui terreni identificati catastalmente al foglio 4 sez. B, map. 1, con una portata massima di 99 l/s per un volume complessivo annuo di 400.000 mc, ad uso vallivo-ambientale;

- la domanda protocollata agli atti col n. PGBO.2016.9768 del 30/05/2016 (pratica B016A0030), con la quale la ditta Padusa spa, con sede legale in Via Civesio 6 a S. Donato Milanese (MI), C.F. 00865750392, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha richiesto la concessione di derivazione e, ai sensi dell'art.17 del RD 1775/33, l'autorizzazione provvisoria alla continuazione al prelievo di acque superficiali dal fiume Reno già esercitato tramite una paratoia della chiavica Leonarda, in comune di Ravenna (RA) loc. Leonarda - Volta Scirocco, sui terreni

identificati catastalmente al foglio 3 sez. B, map. 85, con una portata massima di 99 l/s per un volume complessivo annuo di 400.000 mc, ad uso vallivo-ambientale;

considerato che:

- tale uso è assimilabile provvisoriamente a quello "pescicoltura" ai sensi dell'art.152 della LR 3/99, salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli;

- i due punti di prelievo sono al servizio della medesima valle e viene dichiarato che i due manufatti funzioneranno in alternativa o a compensazione l'uno dell'altro, a parità di quantitativi di acqua prelevata;

preso atto:

- dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Padusa spa da parte della ditta Bonifica Valli Meridionali di Comacchio, C.F. 03472350150, in qualità di proprietaria delle aree, a presentare le istanze di concessione di derivazione e di autorizzazione provvisoria al prelievo;

- del parere dell'Ente Parco del Delta del Po per il prelievo dalla **chiavica Passo Pedone**, richiesto con prot. PG.2016.271684 del 15/04/2016 e ricevuto in data 06/07/2016 con prot. PGDG/2016/4540 che contiene, in sintesi, le seguenti considerazioni e condizioni:

- *fintanto che non sarà completato l'argine di separazione tra Valle Magnavacca e le valli private, **la derivazione dalla chiavica Passo Pedone non può essere concessa in nessuno dei periodi specificati.** Il mantenimento di valori bassi di salinità negli habitat più dulciacquicoli, dovrà essere garantito tramite l'utilizzo della sola Chiavica Leonarda, più funzionale a tale scopo.*

- *In relazione all'istruttoria per il rilascio dell'eventuale concessione definitiva, si chiede:*

•*di presentare una relazione integrativa in cui siano specificate le modalità secondo cui si intende regolare l'apertura della paratoia, in modo da mantenere la portata uguale o inferiore ai volumi indicati (90-99 l/s). E' inoltre fondamentale che siano indicati con maggior accuratezza i periodi in cui si intende derivare per il raggiungimento del volume complessivo annuo di circa 400.000 mc. Infatti, con la portata richiesta di 99-90 l/s, tale volume complessivo annuo è derivabile in un periodo di 47-51 giorni, molto inferiore rispetto a quello richiesto, corrispondente all'intero anno solare.*

•di presentare una relazione tecnica integrativa per quanto riguarda la possibilità di effettuare la derivazione in marzo ed aprile, ai fini della captazione del novellame ittico, di cui non è stato fatto cenno esplicito nella Relazione tecnica, per cui l'Ente Parco si rende comunque disponibile ad aprire un tavolo di concertazione nell'ambito della armonizzazione della gestione idraulica dell'intero Sito IT4060002 - SIC-ZPS - Valli di Comacchio.

- del parere dell'Ente Parco del Delta del Po per il prelievo dalla **chiavica Leonarda**, richiesto con prot. PGBO.2016.11302 del 21/06/2016 e ricevuto in data 06/07/2016 con prot. PGDG/2015/4540 che contiene, in sintesi, le seguenti tassative condizioni:

- si esprime parere positivo per la derivazione di 90 l/s tramite la sola chiavica Leonarda, nei mesi da maggio a fine agosto. Con detta portata il volume richiesto di 400.000 mc è raggiungibile in 51 giorni di apertura.

- i periodi di derivazione dovranno essere scelti selezionando quelli in cui l'acqua a valle della traversa di Volta Scirocco presenta la minore salinità, con preferenza per i periodi di morbida decrescente, quando le concentrazioni dei nutrienti sono relativamente basse e quindi l'effetto eutrofizzante sul Sito IT4060002 - SIC-ZPS Valli di Comacchio risulta minore. L'acqua così derivata deve essere fatta entrare prioritariamente negli habitat più dulciacquicoli delle valli sotto-Reno, per il mantenimento di valori bassi di salinità, e da lì fatta defluire verso la valle aperta.

- In relazione all'istruttoria per il rilascio dell'eventuale concessione definitiva e in quanto non specificato nella Relazione Tecnica, si chiede di presentare una relazione tecnica integrativa che:

•illustri in dettaglio le modalità di regolazione della chiavica per l'erogazione della portata di 90 l/s ed il relativo sistema di monitoraggio che consenta di verificare i prelievi effettuati.

•illustri l'interesse e la possibilità di effettuare derivazione in marzo ed aprile, ai fini della captazione del novellame ittico, di cui non è stato fatto cenno esplicito nella Relazione tecnica, per cui l'Ente Parco si rende comunque disponibile ad aprire un tavolo di concertazione, nell'ambito della armonizzazione della gestione idraulica dell'intero Sito IT4060002 - SIC-ZPS Valli di Comacchio.

valutato che allo stato attuale, la disposizione di cessazione totale dell'utenza da entrambe le derivazioni potrebbe comportare alterazioni all'ecosistema della valle e che l'Ente di Gestione del Parco ha dichiarato la compatibilità dell'immissione di acqua dal Fiume Reno nelle quantità e con le modalità prescritte con il Piano di Gestione e le operazioni di ripristino dei livelli idrometrici;

Dato atto che è stata presentata dall'Ente di Gestione domanda di valutazione di impatto ambientale per alcune derivazioni da Reno e che nell'ambito dei procedimenti istruttori relativi alle derivazioni da Reno incidenti su bacini e sottobacini delle valli in collegamento tra loro, si dovranno fare valutazioni che tengano conto delle influenze reciproche e degli effetti complessivi delle varie immissioni di acqua dolce;

Dato atto che per il corpo idrico interessato dal prelievo il DMV di riferimento, ai sensi della Delibera di Giunta 2067/2015, è stato definito nella misura di 1,72 mc/s per il periodo maggio settembre;

ritenuto pertanto che sia opportuno procedere al rilascio alla ditta istante di un'autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo alle condizioni successivamente riportate e fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato **solo tramite la chiavica Leonarda** nel periodo da maggio a fine agosto per una portata massima di 90 l/s, e un volume complessivo di 400.000 mc nel rispetto del DMV sopra indicato;

B. i giorni di derivazione dovranno essere scelti selezionando quelli in cui l'acqua a valle della traversa di Volta Scirocco presenta la minore salinità, con preferenza per i periodi di morbida decrescente. L'acqua così derivata deve essere fatta entrare prioritariamente negli habitat più dulciacquicoli delle valli sotto-Reno, per il mantenimento di valori bassi di salinità, e da lì fatta defluire verso la valle aperta;

C. dovrà essere posto un blocco sulla vite di apertura della paratoia della chiavica Leonarda onde consentire la sua apertura solo per un'altezza di 5 cm (altezza calcolata per consentire il passaggio di una portata di 90 l/s);

D. Entrambe le paratoie della chiavica Pedone dovranno rimanere chiuse fino ad eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo;

E. è stabilito un corrispettivo annuo per l'esercizio del prelievo, provvisoriamente quantificato per il 2016 in € 310,50 salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli;

Dato atto che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

per tutto quanto sopra espresso che s'intende integralmente richiamato,

1. di rilasciare alla Ditta Padusa spa, C.F. 00865750392, l'**autorizzazione provvisoria** alla continuazione del prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, ad uso vallivo-ambientale (assimilato a piscicoltura), con una **portata massima di 90 l/s** per un **volume complessivo annuo di 400.000 mc**, **esclusivamente mediante una paratoia della chiavica Leonarda** posta sul terreno identificato al Foglio 3 sez. B, mappale 85 del NCT del Comune di Ravenna (RA), loc. chiavica Leonarda - Volta Scirocco, nel punto corrispondente alle coordinate UTM RER X= 758.033 e Y= 941.591;

2. di rilasciare la suddetta autorizzazione fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato solo nel periodo da maggio a fine agosto lasciando defluire a valle del prelievo

la portata di 1,72 mc/s, corrispondente al DMV di riferimento, individuato dalla Delibera di Giunta 2067/2015;

B. i giorni di derivazione dovranno essere scelti selezionando quelli in cui l'acqua a valle della traversa di Volta Scirocco presenta la minore salinità, con preferenza per i periodi di morbida decrescente. L'acqua così derivata deve essere fatta entrare prioritariamente negli habitat più dulciacquicoli delle valli sotto-Reno, per il mantenimento di valori bassi di salinità, e da lì fatta defluire verso la valle aperta.

C. sulla vite della paratoia della chiavica Leonarda dovrà essere saldato un blocco che consenta la sua apertura per un'altezza di 5 cm. Tali lavori dovranno essere eseguiti sotto la supervisione del personale del Parco del Delta del Po.

D. Entrambe le paratoie della chiavica Pedone dovranno rimanere chiuse fino ad eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo;

E. entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione provvisoria:

- sia presentato un progetto per un **sistema di monitoraggio** che consenta di verificare i prelievi effettuati;

- venga fornita una **relazione tecnica integrativa** che illustri in dettaglio le modalità di regolazione della chiavica Leonarda per l'erogazione della portata di 90 l/s e che chiarisca l'interesse e la possibilità di effettuare derivazione in marzo ed aprile, ai fini della captazione del novellame ittico;

- venga fornita una **relazione tecnica integrativa** finalizzata all'istruttoria di rilascio di concessione per il prelievo dalla **chiavica Passo Pedone** (non autorizzato nell'ambito del presente atto), in cui siano specificate le modalità secondo cui si intende regolare l'apertura delle paratoie in modo da mantenere la portata uguale o inferiore ai volumi richiesti (90-99 l/s). E' inoltre fondamentale che siano indicati con maggior accuratezza i periodi in cui si intende derivare dalla medesima chiavica per il raggiungimento del volume complessivo annuo di 400.000 mc;

3. di precisare che la ditta autorizzata è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della suddetta autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti. E' inoltre, a suo carico l'esecuzione e la manutenzione di

tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione autorizzata, **per garantire la funzionalità dell'opera di presa, la difesa dell'ambiente, il buon regime delle acque e la sicurezza di terzi**, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito;

4. di dare atto che il **corrispettivo per l'anno 2016** per l'esercizio del prelievo è provvisoriamente fissato in **€ 310,50** pari all'importo del canone di concessione annuale 2016 ad uso piscicoltura stabilito dalla normativa vigente, salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli. Tale somma dovrà essere versata sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 entro 15 gg dalla notifica del presente atto;

5. che il canone è dovuto per anno solare, va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce ed è aggiornato ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 e comunque per conferma dell'importo del corrispettivo, la ditta può contattare la scrivente Struttura all'inizio di ogni anno;

6. di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione;

7. che tale autorizzazione potrà essere in qualsiasi momento revocata, fatto salvo il diritto alla rinuncia che dovrà essere effettuata nei modi previsti dall'art.34 del RR 41/01, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata assentita, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e al verificarsi degli eventi di cui all'art.22 del RR 41/01, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso o indennità;

8. che l'esercizio del prelievo potrà essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi d'interesse pubblico ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art.30 del RR 41/01. Le Ditte autorizzate dovranno sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione;

9. che è facoltà della scrivente Struttura di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione per mancato rispetto degli usi, delle quantità di prelievo e delle

condizioni per i quali è stata rilasciata e per tutti gli altri motivi elencati all'art.32 del RR 41/01;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a €. 200,00 secondo quanto stabilito dell'art.25 del RR n.41/2001 e dal DL 104/2013 convertito con modificazioni dalla L 128/2013, e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli art.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11. di pubblicare un estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12. di comunicare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del RD 1775/33.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.